

Legge federale sull'emissione di obbligazioni fondiarie

Modificazione del 19 marzo 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 1981 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1930 ²⁾ sulla emissione di obbligazioni fondiarie è modificata come segue:

Titolo

Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF)

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ Ogni obbligazione fondiaria deve indicare la scadenza. L'obbligazione fondiaria che è parte costitutiva di un mutuo ammortabile per estrazione a sorte deve inoltre contenere il piano d'ammortamento.

² Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie possono, all'atto dell'emissione, prevedere il rimborso anticipato dell'obbligazione fondiaria. In tal caso, il termine di disdetta è di almeno tre mesi.

Art. 32 cpv. 2

² La Commissione federale delle banche può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del danaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.

Art. 39

III. Commis-
sione federale
delle banche

¹ La Commissione federale delle banche vigila sull'osservanza della presente legge.

¹⁾ FF 1981 III 165

²⁾ RS 211.423.4

² Gli articoli 23^{bis}, 23^{ter} capoversi 1 a 3 e 24 della legge federale su le banche e le casse di risparmio ¹⁾ si applicano per analogia.

³ Qualora venga a conoscenza di infrazioni a tenore degli articoli 45 e 46 della presente legge, la Commissione delle banche ne informa senza indugio il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 40

IV. Consegna
dei valori di
copertura

¹ La Commissione delle banche può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora una centrale, o un istituto di credito che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.

² La Commissione delle banche gestisce a titolo fiduciario i valori di copertura, a spese della centrale o dell'istituto di credito, fino al ripristino dell'ordine legale o della fiducia.

Art. 41

V. Revoca
dell'autoriz-
zazione

Se la centrale rifiuta reiteratamente di sottoporsi ai provvedimenti ordinati dall'autorità di vigilanza, la Commissione delle banche può proporre al Consiglio federale di revocarle l'autorizzazione d'emettere obbligazioni fondiarie.

Art. 42

VI. Controllo
a. delle cen-
trali d'emis-
sione di obbli-
gazioni
fondiarie

La segreteria della Commissione delle banche verifica annualmente presso le centrali se i conti annuali sono conformi, quanto a forma e contenuto, alle prescrizioni legali, statutarie e regolamentari e se la presente legge è stata osservata.

Art. 43

b. dei membri

¹ Nell'ambito della revisione dei membri delle centrali, gli uffici di revisione secondo la legge federale su le banche e le casse di risparmio ¹⁾ verificano il registro dei pegni e la copertura dei mutui. Il risultato di questa verifica deve figurare nel rapporto di revisione.

² Le banche cantonali dispensate dalla verifica da parte di revisori estranei all'istituto giusta l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale su le banche e le casse di risparmio ¹⁾ sono verificate da revisori propri.

³ Gli uffici di revisione e i revisori propri delle banche cantonali comunicano i risultati della verifica alla centrale interessata.

¹⁾ RS 952.0

Art. 47 cpv. 2

² L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è il Dipartimento federale delle finanze.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1982

Consiglio nazionale, 19 marzo 1982

Il presidente: Dillier

Il presidente: Lang

Il segretario: Huber

Il segretario: Zwicker

Data di pubblicazione: 30 marzo 1982 ¹⁾

Termine di referendum: 28 giugno 1982

¹⁾ FF 1982 I 792

Legge federale sull'emissione di obbligazioni fondiarie Modificazione del 19 marzo 1982

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1982
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.03.1982
Date	
Data	
Seite	792-794
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 745

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.